

REGOLAMENTO (CE) N. 2261/97 DELLA COMMISSIONE
del 13 novembre 1997

che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 31 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1909/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede la possibilità di sospendere la fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di base esportati sotto forma di talune merci;

considerando che la situazione di alcuni mercati può rendere necessario un adeguamento delle restituzioni; che, per evitare la presentazione di domande di fissazione anticipata delle restituzioni a fini speculativi, detta fissazione anticipata dovrà essere sospesa fino a quando non diventi operativo l'adeguamento in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione anticipata di restituzioni all'esportazione del latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zucchero o altri dolcificanti, avente un tenore in peso di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG2), esportato sotto forma di merci elencate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, è sospesa fino al 30 novembre 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 268 dell'1. 10. 1997, pag. 20.